REGOLAMENTO (CEE) N. 2120/81 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1981

recante modifica del regolamento n. 467/67/CEE, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti nelle varie fasi di trasformazione del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che il regolamento n. 467/67/CEE della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2119/80 [4], ha fissato, agli articoli 2 e 3, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti della trasformazione ; che, in seguito all'evoluzione dei prezzi, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti hanno subito variazioni ; che occorre fissare queste spese e questo valore ad un livello rappresentativo per tutta la Comunità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 467/67/CEE è modificato come segue :

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 2*

1. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di risone in riso semigreggio ammontano a 39,47 ECU per tonnellata di risone.

2. Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di riso semigreggio in riso lavorato ammontano a 39,47 ECU per tonnellata di riso semigreggio.

3. Le spese di lavorazione per la conversione di riso semilavorato in riso lavorato non sono prese in considerazione ».

2. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

1. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di risone in riso semigreggio è considerato uguale a zero.

2. Il valore dei sottoprodotti ottenuto dalla trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato è uguale :

a) a 40,18 ECU per tonnellata di riso semigreggio a grani tondi ;

b) a 50,61 ECU per tonnellata di riso semigreggio a grani lunghi.

3. Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semilavorato in riso lavorato è uguale :

a) a 12,37 ECU per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi ;

b) a 13,68 ECU per tonnellata di riso semilavorato a grani lunghi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

---

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 206 dell'8. 8. 1980, pag. 20.